

## DIRETTIVA 94/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1994

recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 7 A del trattato crea uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il lavoro svolto nel settore del mercato interno deve contribuire al miglioramento della qualità della vita, della protezione della salute e della sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4);

considerando che talune sostanze e preparati utilizzati negli aerosol sono particolarmente infiammabili;

considerando che il maggiore uso di aerosol composti da sostanze infiammabili in luogo dei clorofluorocarburi (CFC) comporta dei rischi per i consumatori; che tali rischi appaiono particolarmente gravi nel caso degli aerosol utilizzati a scopo di scherzo e di decorazione;

considerando che si possono ridurre tali rischi adeguando al progresso tecnico la direttiva 75/324/CEE del Consi-

glio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (5), e che il rischio rimanente può essere ridotto limitando con la presente direttiva l'uso delle sostanze infiammabili negli aerosol destinati a scopi di scherzo e di decorazione;

considerando che le limitazioni previste da uno Stato membro all'immissione sul mercato di determinati aerosol destinati a scopi di scherzo e di decorazione possono incidere direttamente sul completamento e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in questo settore, modificando di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (6);

considerando che, in considerazione della portata e degli effetti presumibili dell'azione proposta, l'azione comunitaria prevista dalla presente direttiva appare non solo necessaria, ma anche indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che questi ultimi non possono essere raggiunti singolarmente dagli Stati membri; che inoltre l'attuazione di tali obiettivi è prevista dalla direttiva 76/769/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre:

— sei mesi dopo l'adozione di una direttiva della Commissione relativa all'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 75/324/CEE sugli aerosol, relativa all'insieme delle procedure di test per attestare la conformità dei prodotti alla presente direttiva;

(1) GU n. C 306 del 12. 11. 1993, pag. 14.

(2) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 15.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1993 (GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 77), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE della Commissione (GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 28).

(6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

— o un anno dopo l'adozione della presente direttiva, qualora quest'ultima data fosse posteriore alla prima.

Essi applicano tali disposizioni sei mesi dopo la scadenza dell'uno o dell'altro di detti termini, a seconda dei casi.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1994.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

K. HÄNSCH

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. REXRODT

## ALLEGATO

## Le sostanze

— che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e che sono classificate come sostanze infiammabili, facilmente infiammabili o altamente infiammabili e che sono etichettate come tali,

## oppure

— che non compaiono ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, ma che rispondono ai criteri relativi all'infiammabilità dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e che sono provvisoriamente classificate ed etichettate come infiammabili, facilmente infiammabili o altamente infiammabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE:

1. Non possono essere utilizzate in quanto tali o sotto forma di preparati in aerosol immessi sul mercato e destinati a essere utilizzati nell'ambito domestico a scopi di scherzo e di decorazione, quali:
  - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle feste;
  - neve e ghiaccio per decorazione;
  - simulatori di rumori intestinali;
  - stelle filanti;
  - imitazione di escrementi;
  - simulatori di avvisatori acustici utilizzati nelle feste;
  - schiume e fiocchi che scompaiono per uso di decorazione;
  - ragnatele artificiali;
  - bombolette puzzolenti;
  - ecc.
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate deve recare, in modo leggibile ed indelebile, la seguente dicitura: «Uso riservato agli utilizzatori professionali».
3. In deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 9 bis della direttiva 75/324/CEE.
4. I prodotti di cui sopra possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano le condizioni previste.